



# COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

29-3

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 109

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO MERCATO COMUNALE  
AMBULANTE.

L'anno millenovecento ~~ttantasette~~  
addì ventotto del mese di dicembre alle ore 16  
nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità  
prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero per  
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  
pubblica ~~stra~~ ordinaria, di 1a convocazione.  
Del predetti componenti il Consiglio Comunale sono presenti N. 11  
ed assenti n. 4 come segue:

- 1 - BRUNELLI Dr. Carlo
- 2 - BARBIERI Edamo
- 3 - TONELLI Prof. Egisto
- 4 - GHINETTI Rag. Bruno
- 5 - TARABELLI Ing. Attilio
- 6 - FEDERICI Pietro
- 7 - SCONTRINI Pier Carlo
- 8 - ACCORSI Tullio
- 9 - CALANI Emillo
- 10 - NEGRARI On.le Dr. Andrea
- 11 - MARCONI Carletto
- 12 - RICCI Nelso
- 13 - LAZZERONI Arch. Gianfranco
- 14 - SBARRA M. Gianfranco
- 15 - CRESCINI Antonio

PRESENTE	ASSENTE
Presente	
Assente	
Presente	
"	
"	
"	
"	
Assente	
Presente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presente	
"	
"	

Hanno giustificato l'assenza i Sigg. ....

Assiste il Segretario del Comune Sig. DURANTI DR. LORIS

Il Signor TONELLO RICHTO

nella sua qualità di (1) AMMISSORE DELEGATO  
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

CALANI EMILIO SCONTRINI PIERCARLO CRESCINI ANTONIO

PUBBLICATO

all' Albo Pretorio del Co-  
mune nel giorno festivo

addì .....  
senza dar luogo ad oppo-  
sizioni.

Li .....  
**IL SEGRETARIO**

Affisso all'Albo Pretorio del  
Comune per la iniziata pub-  
blicazione di giorni quindici  
al sensi dell' art. 3 della  
legge 9 - 6 - 1947, n. 530,

Il 14.3.88

Li 14.3.88

**IL SEGRETARIO**



Inviato al Comitato  
Reg.le di controllo

Il 15-3-88

N. 1284 di Prot.

PUBBLICATO

all' Albo Pretorio del Co-  
mune per quindici giorni  
consecutivi

dal 14.3.88

al 29.3.88

Opposizioni: .....

**IL SEGRETARIO**

**IL PRESIDENTE**

Illustra il regolamento in discussione, riferendo che con questo adempimento l'Ente intende regolamentare le attività inerenti il mercato ambulante che da tempo è esercitato in Bagnone Capoluogo;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- sentita la relazione del Presidente;
- visto il regolamento relativo all'attività del mercato ambulante periodico composto di nr. 24 articoli;
- con voti favorevoli 11 su 11 presenti;

**D E L I B E R A**

di approvare, come approva, il regolamento istitutivo del mercato ambulante in Bagnone Capoluogo composto di nr. 24 articoli, e qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to TONELLI ROISTO

IL MEMBRO ANZIANO

f.to BRUNELLI DR. CARLO

IL SEGRETARIO

f.to DURANTI DR. LOUIS

Registrato l'impegno al Cap. \_\_\_\_\_ /

Res. N. \_\_\_\_\_ /


Copia conforme all'originale per uso

AMMINISTRATIVO


Bagnone, li

14.3.1988

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Comunale



**ESTREMI DI APPROVAZIONE O DI ESECUTIVITÀ**

REGIONE TOSCANA

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

SEZIONE DI MASSA CARRARA

Nella seduta del \_\_\_\_\_

ha espresso la seguente decisione N° \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

f.to \_\_\_\_\_

P. C. C. Il Segretario C/le

COMUNE DI BAGNONE

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (art. 59 legge n. 62/1953) a seguito dell'invio al C. R. C. Il \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_ (Ric. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e dell'avvenuta pubblicazione per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO C/le

Visto: IL SINDACO

(1) Sindaco o Assessore assunto alle funzioni per impedimento del Segretario.

COMUNE DI BAGNONE

(Prov. di Massa Carrara)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AMBULANTE

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'attività del mercato ambulante periodico é disciplinata, per quanto non dispongono le leggi ed i regolamenti statali e regionali, dalle seguenti norme adottate ai sensi dell'art. 15 del D.M. 15/1/1977.

ART. 2

DESTINAZIONE DELLE AREE E GIORNO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO

Il mercato ambulante é gestito direttamente dal Comune e si svolge nella giornata di Lunedì nel Capoluogo. Nell'ipotesi che il giorno indicato sia festivo, il mercato NON viene effettuato. Il lunedì di Pasqua, pur essendo festivo, viene considerato giorno di fiera. Le località di svolgimento del mercato, con posto fisso, sono stabilite nel capoluogo e precisamente in piazza Roma e piazza Europa

ART. 3

ORARI DI MERCATO

L'orario di vendita é fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutti i settori merceologici.

E' consentito ai commercianti l'accesso agli spazi di mercato 60 minuti prima dell'ora d'inizio della vendita e l'abbandono dei medesimi 60 minuti dopo quella di cessazione della vendita, allo scopo esclusivamente di scaricare, disporre e di caricare le merci.

ART. 4

DIREZIONE DEL MERCATO

La direzione del mercato é affidata all'Ufficio di Polizia Urbana che vi provvederà avvalendosi del Corpo dei Vigili Urbani. Per il miglior funzionamento del mercato l'autorità Comunale sarà coadiuvata dalla Commissione di mercato di cui all'art. 5 del presente regolamento. A cura del predetto Ufficio di Polizia urbana sarà tenuto un apposito registro di tutte le concessioni di posteggio rilasciate e delle graduatorie previste dall'art. 12 del presente regolamento.

Lo stesso ufficio conserverà le carte topografiche delle aree di mercato con l'indicazione dei posteggi e la relativa numerazione.

ART. 5

COMMISSIONE DI MERCATO

E' costituita la commissione di mercato formata dal Sindaco o suo delegato, da un rappresentante dei Commercianti, da un Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza.

ART. 6

MERCI LA CUI VENDITA E' CONSENTITA NEL MERCATO

E' consentita la vendita nel mercato di tutte le merci, eccezione fatta per quei generi la cui vendita in forma ambulante é vietata dalla legge o può dar luogo ad inconvenienti di carattere igienico o di ordine pubblico.

ART. 7

PAGAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

L'occupazione del posteggio é subordinata al preventivo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dovuta, la quale verrà riscossa giornalmente. L'esazione della tassa suddetta sarà effettuata dai Vigili Urbani appositamente incaricati che rilasceranno regolare quietanza a mezzo bolletta debitamente vidimata dall'Economo Comunale.

Coloro che avessero evaso detto pagamento saranno possibili di contravvenzione a norma delle disposizioni vigenti, senza pregiudizio per l'eventuale allontanamento dal mercato.

#### ART. 8

##### OBBLIGHI DEI VENDITORI

I frequentatori del mercato sono tenuti:

- 1) Ad essere sempre presenti al banco di vendita
- 2) A non occupare più spazio di quanto loro assegnato
- 3) A occupare e sgomberare l'area del mercato loro assegnata entro l'orario stabilito.
- 4) A tenere esposti sul proprio banco di vendita:
  - a) un documento dal quale risultino gli estremi dell'iscrizione al registro dei commercianti ed a quello delle Ditte;
  - b) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante;
  - c) la bolletta dell'avvenuto pagamento della tassa di posteggio;
  - d) un documento di identità personale;
- 5) Ad osservare scrupolosamente le leggi e i regolamenti in vigore relativi al commercio in genere ed a quelle ambulanti in particolare;
- 6) A tenere ben esposti e visibili i prezzi delle singole merci;
- 7) A mantenere sempre ordinato e pulito lo spazio occupato.

E' assolutamente vietato abbandonare a terra scarti e rifiuti.

#### ART. 9

##### REQUISITI DEI BANCHI DI VENDITA

Salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di igiene per le attrezzature destinate alla vendita di generi alimentari, i banchi di esposizione della merce devono avere un'altezza minima dal suolo di cm.50.

Il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima dal suolo di mt.2, misurata nella parte più bassa e non deve sporgere di cm.50 oltre il confine dell'occupazione del suolo assegnato. Ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli casalinghi, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, é consentita l'esposizione a terra.

Tutti i banchi indifferentemente, fatta eccezione per quelli collocati su autoveicoli, dovranno essere sgombri ai lati di tende, tendoni e di ogni altro oggetto che possa coprire alla vista del pubblico e i banchi adiacenti.

ART. 10

DIMENSIONE DEI POSTEGGI

Le dimensioni dei posteggi con un limite massimo di 40 mq. di superficie sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale.

In casi eccezionali di comprovata necessità attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e compatibilmente con le necessità locali potranno essere concesse dalla Giunta Municipale eventuali deroghe al limite sopra detto. E' consentita la collocazione dei veicoli dei venditori purché gli stessi siano contenuti entro lo spazio previsto dal posteggio.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DEI POSTEGGI PER CATEGORIE MERCEOLOGICHE OMOGENEE

Il mercato é suddiviso in settori omogenei e composto di un numero di posti così definiti:

a) Piazza Roma:

1) nr. 6 posteggi per il settore: GENERI VARI (Gruppo D)

Tabelle merceologiche: nr. IX - X - XI

2) nr. 3 posteggi per il settore: GENERI VARI (Gruppo G)

Tabelle merceologiche: nr. XIV (Attinente generi vari)

b) Piazza Europa:

nr. 6 posteggi per il settore ALIMENTARI (Gruppi A e B)

Tabelle merceologiche: nr. I - V - VI - VII

nr. 2 posteggi per il settore: nr. BENI STRUMENTALI (Gruppo E)

Tabelle merceologiche: nr. XII

nr. 3 posteggi per il settore: nr. GENERI VARI (Gruppo G)

Tabelle merceologiche n° XIV (Attinente beni strumentali)  
Oltre tali numeri non possono essere istituiti altri posti, nemmeno

in via provvisoria, salvo in eventuali altre zone del Capoluogo stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12

ASSEGNAZIONE POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale ha validità annuale e scade il 31 Dicembre di ogni anno, è tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento oltre che per i motivi indicati al successivo art. 17 per ragioni di pubblico interesse e di utilità pubblica.

L'assegnazione dei posteggi disponibili annualmente sul mercato è effettuata dal Sindaco a favore degli ambulanti compresi in apposite graduatorie formulate dalla Giunta Municipale sentita la Commissione di cui all'art. 5, distinta per i residenti nel Comprensorio, nella Provincia e nelle altre Province limitrofe iscritte in licenza.

La graduatoria è fatta in base all'anzianità di frequenza del mercato con priorità dei frequentatori abituali rispetto agli occasionali

---

I posteggi sono assegnati tenendo al mantenimento delle seguenti percentuali:

- 50% residenti nel Comprensorio della Comunità Montana della Lunigiana
- 30% residenti nella Provincia
- 20% residenti in altre Province

Nel caso di rinuncia del posto da parte dell'assegnatario, questo viene iscritto a domanda, nell'ultimo posto della graduatoria. Dei posti vacanti viene data comunicazione al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni, inoltre si invierà copia di tale comunicazione alle Associazioni locali di categoria.

Non è ammessa l'assegnazione annuale del posteggio quando ne consegue un accostamento ad altro posto già assegnato ad un familiare o ad un convivente del richiedente.

Presso l'Ufficio di Polizia Urbana è tenuto uno schedario nel quale



sono iscritti gli ambulanti titolari di concessioni ai sensi del presente articolo.

#### ART. 13

##### ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTI VACANTI

Allorché 1/2 ora dopo l'inizio delle vendite non si sia ancora presentato il concessionario di un posteggio, questo sarà concesso per quel giorno ad altro ambulante che non sia assegnatario di altra area, purché le merci in vendita siano affini o similari al settore merceologico in cui si è reso temporaneamente vacante il posto, con preferenza nell'ordine agli ambulanti residenti nel Comune, nel Comprensorio, nella Provincia e nelle Province limitrofe iscritte in licenza.

Nel caso sia presentato per uno stesso settore di mercato un numero di istanze che superi il numero dei posti disponibili da parte di ambulanti aventi parità di requisiti, si procede a sorteggio attribuendo i posti seguendo l'ordine di precedenza risultante dal sorteggio.

Gli assegnatari di posti definitivi, che si presentano al mercato dopo l'orario indicato al primo comma del presente articolo, possono partecipare alle operazioni di sorteggio.

Il concessionario che per plausibili e giustificati motivi, non possa essere sul mercato entro l'ora stabilita, può avvisare telefonicamente l'Ufficio di Polizia Urbana per la conservazione momentanea del posteggio.

#### ART. 14

Ai sensi dell'art. 16 ultimo comma del Regolamento di applicazione della Legge 19 Maggio 1976 n. 398, nell'area destinata al mercato saranno riservati 3 posteggi per gli agricoltori che esercitano attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi della Legge 9.2.1963 n. 59 e successive integrazioni e modificazioni, da assegnare coi criteri di preferenze stabiliti dall'art. 12 del presente regolamento.

#### ART. 15

##### TRASFERIMENTO IN ALTRO POSTEGGIO

Il titolare di posteggio nel mercato può chiedere il trasferimento

in altro posteggio dello stesso settore resosi disponibile.

L'assegnazione dei posteggi per trasferimento é effettuata sulla base di criteri di cui all'art. 12 e con priorit  rispetto a domande nuove.

#### ART.16

##### SUBINGRESSO

Per la disciplina del subingresso si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

#### ART.17

##### REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nel mercato viene revocata nei seguenti casi:

- 1) Perdita delle condizioni di ambulante o irregolarit  della licenz ;
- 2) Mancanza utilizzazione del posteggio per un periodo di tempo complessivamente superiore a mesi 3 nell'arco di ciascun anno solare;

Non si tiene conto, al fine del conteggio, di tale assenze:

- a) MALATTIA, debitamente segnalata e comprovata entro il termine di 3 settimane dalla prima assenza, con certificati medici vistati dal Funzionario Medico di residenza dell'ambulante.
- b) FERIE ANNUALI, preventivamente comunicate al Comune e da quest'ultimo approvate e non eccedenti le 4 settimane;
- c) CATTIVO TEMPO, per cui sia da ritenere che il mercato non debba avere regolare svolgimento;
- 3). Per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- 4) Per recidiva, previa diffida scritta, in gravi infrazioni alle norme regolamentari o di leggi ed alle disposizioni per la disciplina del mercato.

#### ART.18

##### SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

L'ubicazione e la sistemazione dei vari banchi di vendita, merce per merce, all'interno delle zone di mercato o di sosta, la direzione

e la sorveglianza del mercato, sono di competenza dell'ufficio di Polizia Urbana. Durante lo svolgimento del mercato è vietato disturbare con grida o schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi. E' vietato pure fare uso di altoparlanti o di altri apparecchi di amplificazione o di diffusione dei suoni.

#### ART. 19

#### PULIZIA DEL POSTEGGIO OCCUPATO

I venditori ambulanti non devono gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta inerenti la propria attività, ma devono raccogliarli in appositi sacchetti di plastica che loro stessi dovranno portare seco. Al termine del mercato detti sacchetti saranno asportati a cura dell'operatore stesso. I contenitori rigidi, sia di legno che di plastica o di altro materiale, usati dall'operatore nelle operazioni commerciali, devono essere asportati, a cura dell'operatore stesso, al termine di ogni mercato. Chiunque abbandoni rifiuti sul suolo pubblico è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 1.000.000, ai sensi dell'art.n.24 del D.P.R. 10.9.1982 n. 915.

#### ART.20

#### NORMA TRANSITORIA

Gli ambulanti che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultino abitualmente frequentatori del mercato, conservano il diritto al posteggio e sono iscritti nello schedario di cui all'art. 12, ultimo comma, con atto del Sindaco.

Questo salvo la revisione delle dimensioni del posteggio in base all'art. 10 del presente Regolamento e la disponibilità di posteggi per aree merceologiche in base all'art. 11 del presente Regolamento. Nel caso gli ambulanti abituali risultino superiori ai posti disponibili, l'assegnazione dei posteggi sarà fatta in base ai criteri previsti all'art.12 del presente Regolamento. Analogamente si procede in caso di spostamento del mercato in altre zone.

./.

ART. 21

POSTI VACANTI FRA FAMILIARI E CONVIVENTI

Gli accostamenti di posti fra familiari e conviventi richiamati al terzultimo comma dell'art. 12, preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, vengono aboliti gradualmente mediante scambi di posti con interessati, ovvero con trasferimenti in posti resisi vacanti, con precedenza rispetto alle miglitorie ed alle nuove assegnazioni.

ART. 22

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento é punito con le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti.

ART. 23

RICHIAMI AGLI USI E CONSUETUDINI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento agli usi e consuetudini in materia di commercio ambulante.

ART. 24

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione contraria o con esso in compatibile.